



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 30-01-2026

Oggetto: *Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi. Modifica (Abrogazione Art. 4 bis).-*

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di gennaio nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 17:52, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming.

La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa D'Egidio Raffaella.

Risultano presenti al punto in oggetto :

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	P
DI GIROLAMO SABATINO	P	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	A	IEZZI TORIELLA	A
Ciancaione Rosaria	P	ADDAZII VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	P
DI GIUSEPPE FRANCESCO	A	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	P
CHIAROBELLI DARIO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
DE NIGRIS PAOLO	P	Ruggieri Marco	P
PETRINI NICOLA	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]

In carica compreso il Sindaco n.[17]

Presenti n. [13]

Assenti n. [4]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

Presenti n. 13 Consiglieri

Assenti n. 4 Consiglieri: Ginoble, Di Giuseppe, Iezzi e Bellachioma.

La Presidente procede con la trattazione del quanto punto all'ordine del giorno proposta DCC n. 64 del 12/11/2025: ***Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi. Modifica (Abrogazione Art. 4 bis).***

La Presidente del Consiglio relaziona la proposta di DCC.

Escono dall'aula i Consiglieri Di Girolamo e Petrini (**Presenti n. 11 Consiglieri**)

Si ricollega da remoto il Consigliere Di Giuseppe (**Presenti n. 12 Consiglieri**)

La Presidente comunica che, nella giornata del 28/01/2026, è pervenuto tramite PEC un emendamento, protocollato il giorno successivo, a firma del Consigliere Di Giuseppe.

La Presidente chiarisce che, prima di procedere con la votazione della proposta di DCC, si voterà l'emendamento ritenuto ammissibile, anche in presenza di parere contrario del Segretario Generale, e successivamente si procederà alla votazione della proposta di DCC.

La Presidente dà la parola al Consigliere Di Giuseppe per illustrare l'emendamento.

Il Consigliere Di Giuseppe procede con la lettura testuale: **Emendamento n. 1:** Si propone di emendare la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 12.11.2025 avente ad oggetto "*Approvazione nuovo regolamento del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi*" e il relativo Allegato secondo le modalità di seguito riportate.

Testo della Deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 12.11.2025 sostituito integralmente dal seguente testo
Richiamati

Visto, in particolare, l'Art. 4 bis (Vicepresidenti) del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi che prevede:

- 1. Successivamente all'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale provvede con le stesse modalità di cui al precedente articolo, all'elezione di due Vicepresidenti.*
- 2. Uno dei due Vicepresidenti deve rappresentare la parte politica (maggioranza/minoranza) opposta rispetto a quella a cui appartiene il Presidente.*
- 3. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente per il buon funzionamento degli Uffici del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Fra i due Vicepresidenti precede quello che nell'elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.*

Richiamata la nota del 03.10.2025 con la quale i consiglieri Teresa Ginoble, Francesco Di Giuseppe e Nicola Petrini hanno sottoposto all'attenzione di S.E. il Prefetto di Teramo la contrarietà del disposto dell'art. 4 bis del Regolamento del Consiglio Comunale rispetto alle previsioni contenute nell'art. 39, primo comma, del D. Lgs. 267/2000.

Richiamata la nota protocollo n. 49.981 del 13/10/2025 con la quale il Segretario Generale ha richiesto al Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali un parere in merito alla possibilità di introdurre la figura del Vicepresidente del Consiglio Comunale attraverso il Regolamento sul funzionamento del consiglio medesimo, nel caso di Statuto contenente norma di rinvio al regolamento per tutto quanto dallo stesso non previsto e disciplinato;

Richiamata, altresì, la nota iscritta al Registro Generale n. 53.986 del 06/11/2025 con la quale l'interpellato Ministero ha espresso il proprio parere al riguardo, che appresso si riporta:

"E' pervenuta a questo Ufficio l'unita nota con la quale il Segretario Generale dell'ente in oggetto, a seguito di un parere richiesto da un consigliere comunale, ha chiesto l'avvio di questa Direzione <centrale in merito all'avvenuta introduzione della figura del vicepresidente del consiglio tramite una modifica al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

In particolare, è stato chiesto se tale figura vicaria possa essere introdotta modificando la fonte regolamentare e non quella statutaria dell'ente. Si osserva che lo statuto dell'ente all'articolo 8 prevede che il consiglio, nel corso della prima seduta, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge il proprio presidente. Finché non avviene l'elezione, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

Non si rinvengono disposizioni statutarie riferite alle funzioni vicarie del presidente del consiglio.

Inoltre, l'articolo 7, comma 4 dello statuto stabilisce che "l'organizzazione e il funzionamento del consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

In virtù del rinvio, previsto dalla predetta disposizione, al regolamento, il comune di Roseto degli Abruzzi ha introdotto la figura del vicepresidente del consiglio.

Come noto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, è previsto che "i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Quando lo statuto non dispone diversamente le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano".

Dall'esame della citata disposizione, si evince che il legislatore ha inteso disciplinare espressamente l'ipotesi in cui lo statuto di un ente con popolazione superiore a 15000 abitanti, come la Città di Roseto degli Abruzzi, non abbia previsto una norma relativa alle funzioni vicarie del presidente del consiglio.

Il legislatore ha, quindi individuato nel consigliere anziano le funzioni di vicepresidente del consiglio al fine di evitare che la mancata previsione di una norma statutaria potesse creare un vuoto normativo nella materia in questione.

In proposito, giova fare riferimento alla sentenza n. 696 del 25.5.2017, nella quale il Tar Lombardia ha osservato come l'art. 39, comma 1, del d.lgs. 267/2000 "si rileva una norma di chiusura in grado di dare ordine alle diverse esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività istituzionale in forma collegiale".

Si soggiunge, inoltre, che ad avviso di questo Ufficio, il rinvio al regolamento operato dall'art. 7, comma 4, dello statuto comunale non giustifica l'introduzione della figura del vicepresidente del consiglio nel solo regolamento, considerato che detto rinvio può essere riferito ai soli aspetti attinenti all'organizzazione e al funzionamento del consiglio che non siano disciplinati dalla legge e dallo statuto. Il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede, invece, all'articolo 39, primo comma, che sia il consigliere anziano, quando lo statuto non dispone diversamente, a ricoprire le funzioni vicarie. Tanto premesso, l'introduzione della figura del vicepresidente attraverso una modifica del regolamento del consiglio, e in assenza di una specifica previsione statutaria, non sembra coerente con il citato art. 39, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000."

Richiamata la nota del 29.12.2025 prot. n. 62120 con la quale il consigliere comunale Teresa Ginoble ha presentato richiesta di chiarimenti in merito alle azioni correttive individuate dall'Ente al fine di adeguare il testo regolamentare rispetto a quanto stabilito dal Ministero dell'interno e comunicato mediante nota del 13.10.2025 prot. n. 49.981.

Considerata l'istanza dei consiglieri Teresa Ginoble, Francesco Di Giuseppe e Nicola Petrini e alla luce della richiamata pronuncia si ravvisa la necessità di procedere ad abrogare l'Art. 4 bis del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2025.

La Presidente chiarisce le motivazioni del parere tecnico contrario espresso dal Segretario generale sull'emendamento, ovvero l'assenza di dispositivo nel testo emendativo proposto.

La Presidente, constatata l'assenza di dichiarazioni di voto sull'emendamento, procede alla votazione in modalità elettronica per la sua approvazione.

Esito della votazione è il seguente:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti: 5 (Di Girolamo, Petrini, Bellachioma, Ginoble e Iezzi)

Consigliere astenuto: 1 (Ciancaione)

Consiglieri votanti: 11

Consiglieri contrari: 10

Consigliere Favorevole: 1 (Di Giuseppe)

Con n. 10 voti contrari l'emendamento è respinto.

La Presidente apre la discussione sulla proposta di DCC per l'abrogazione dell'art. 4 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Interviene il Consigliere Di Giuseppe

Esce dall'aula la Consiglieria Di Felice (**Presente n. 11 Consiglieri**).

Si scollega da remoto il Consigliere Di Giuseppe (**(Presente n. 10 Consiglieri)**).

La Presidente, verificato che non vi sono repliche né dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri comunali, procede con la votazione della proposta di DCC.

La relazione del Presidente gli interventi sono integralmente trascritti nel resoconto di seduta allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- ☐ l'articolo 38 del T.U.O.E.L. comma 2 a norma del quale *"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia."*
- ☐ l'articolo 38 del T.U.O.E.L. comma 3 secondo cui *"I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti."*

Viste le altre disposizioni contenute nel citato articolo 38 e in tutti gli altri successivi articoli del Titolo III del T.U.O.E.L. riferiti al Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale della Città di Roseto Degli Abruzzi approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 83 del 03/12/1998, n. 90 del 10/12/1998 e nn.1 e 2 del 19/01/1999, ed in particolare gli articoli da 7 a 13 recanti disposizioni su competenze e funzionamento del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi costituito da 49 articoli;

Visto, in particolare, l'Art. 4 bis (Vice Presidente) del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi che prevede:

- 1. Successivamente all'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale, provvede con le stesse modalità di cui al precedente articolo, all'elezione di due Vice Presidenti.*
- 2. Uno dei due Vice Presidenti deve rappresentare la parte politica (maggioranza/minoranza) opposta rispetto a quella a cui appartiene il Presidente.*
- 3. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente per il buon funzionamento degli Uffici del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Fra i due Vice Presidenti precede quello che nell'elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.*

Richiamata la nota protocollo n. 49.981 del 13/10/2025 con la quale il Segretario Generale ha richiesto al Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali un parere in merito alla possibilità di introdurre la figura del Vice presidente del Consiglio Comunale attraverso il Regolamento sul funzionamento del consiglio medesimo, nel caso di Statuto contenente norma di rinvio al regolamento per tutto quanto dallo stesso non previsto e disciplinato;

Richiamata, altresì, la nota iscritta al Registro Generale n. 53.986 del 06/11/2025 con la quale l'interpellato Ministero ha espresso il proprio parere al riguardo, che appresso si riporta:

“E’ pervenuta a questo Ufficio l’unita nota con la quale il Segretario Generale dell’ente in oggetto, a seguito di un parere richiesto da un consigliere comunale, ha chiesto l’avvio di questa Direzione <centrale in merito all’avvenuta introduzione della figura del vice presidente del consiglio tramite una modifica al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

In particolare, è stato chiesto se tale figura vicaria possa essere introdotta modificando la fonte regolamentare e non quella statutaria dell’ente.

Si osserva che lo statuto dell’ente all’articolo 8 prevede che il consiglio, nel corso della prima seduta, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge il proprio presidente. Finché non avviene l’elezione, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

Non si rivengono disposizioni statutarie riferite alle funzioni vicarie del presidente del consiglio.

Inoltre, l’articolo 7, comma 4 dello statuto stabilisce che “l’organizzazione e il funzionamento del consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti...”

In virtù del rinvio, previsto dalla predetta disposizione, al regolamento, il comune di Roseto degli Abruzzi ha introdotto la figura del vice presidente del consiglio.

Come noto, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, è previsto che “i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Quando lo statuto non dispone diversamente le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.”.

Dall’esame della citata disposizione, si evince che il legislatore ha inteso disciplinare espressamente l’ipotesi in cui lo statuto di un ente con popolazione superiore a 15000 abitanti, come la Città di Roseto degli Abruzzi, non abbia previsto una norma relativa alle funzioni vicarie del presidente del consiglio.

Il legislatore ha, quindi individuato nel consigliere anziano le funzioni di vice presidente del consiglio al fine di evitare che la mancata previsione di una norma statutaria potesse creare un vuoto normativo nella materia in questione.

In proposito, giova fare riferimento alla sentenza n. 696 del 25.5.2017, nella quale il Tar Lombardia ha osservato come l'art. 39, comma 1, del dlgs. 267/2000 "si rileva una norma di chiusura in grado di dare ordine alle diverse esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività istituzionale in forma collegiale".

Si soggiunge, inoltre, che ad avviso di questo Ufficio, il rinvio al regolamento operato dall'art. 7, comma 4, dello statuto comunale non giustifica l'introduzione della figura del vice presidente del consiglio nel solo regolamento, considerato che detto rinvio può essere riferito ai soli aspetti attinenti all'organizzazione e al funzionamento del consiglio che non siano disciplinati dalla legge e dallo statuto.

Il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede, invece, all'articolo 39, primo comma, che sia il consigliere anziano, quando lo statuto non dispone diversamente, a ricoprire le funzioni vicarie.

Tanto premesso, l'introduzione della figura del vice presidente attraverso una modifica del regolamento del consiglio, e in assenza di una specifica previsione statutaria, non sembra coerente con il citato art. 39, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000."

Alla luce della richiamata pronuncia si ravvisa la necessità di procedere ad abrogare l'Art. 4 bis del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2025.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del IV settore – Servizio I – Affari generali per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non comportando l'atto effetti diretti e /o indiretti sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale del comune;

Il Presidente mette a votazione della proposta di delibera consiliare, in modalità elettronica

In esito alla votazione di seguito riportata:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri assenti: n. 7 (Bellachioma, Di Girolamo, Iezzi, Di Giuseppe, Petrini, Di Felice e Ginoble).

Consiglieri astenuti: n. /

Consiglieri votanti: n. 10

Consiglieri contrari: n. /

Con voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1. **Di ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90;
2. **Di abrogare** l'Art. 4 bis (Vice Presidente) del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2025;
3. **Di ritenere quindi, alla luce della suddetta abrogazione, modificato** il Nuovo regolamento del Consiglio comunale della Città di Roseto Degli Abruzzi, costituito da 49 articoli che allegato alla presente deliberazione, nella aggiornata stesura, è parte integrante e sostanziale;
4. **Di dare atto** che ai sensi dell'articolo 15 delle Pre leggi il presente regolamento abroga e sostituisce ogni disposizione con esso contrastante;

5. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente al Regolamento nella sezione del Sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente", Sotto sezione di 1 livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti Generali", oltre che all'Albo Pretorio on line;
6. Di precisare che, ai sensi dell'articolo 10 delle Pre leggi, il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella